

Si riceve

Wingue tanto dall'Avv. Corti unite uscite in lunedì oggi

Quinta vintisette

27 Genn. 1860

seppanta

Nella causa iscritta al ruolo Generale numero 19459

Presenti: Sigg.

Cav. D. Federico

D. Mattia Con-

sig. Presidente

D. Vincenzo Na-

tala Gabiani

D. Dom. Casiggi

D. Gaetano Uva

D. Giussep. Ro-

tonde

D. Giussep. Gian-

dominis

D. Giov. Chiaja

Cav. D. Michele

Gattone Consig.

Pro. Gen. del M.

Da Giuseppe Piccione muratore domiciliato in Taranto, appellante patrocinato da D. Giuseppe Lionetti

D. Corico e D. Giovanni guma-ri Le Tucco, proprietari, domici-liati in detto Comune, appellati,

patrocinati da D. Raffaele Trovati

Ed D. Maurizio Amelio negoziante domiciliato anche in Taranto, ap-pellato, patrocinato da D. Pietro O-livieri

Le parti chiamat. sulle for-me consuete

F. D. Mattia

In continuazione della udienza del di venturo sed adante, in cui

V. M. Bovio

i interessi le conclusioni di patrocinatori delle parti

Invitati i patronatori delle parti ad
arrivare fin da quando la causa
fu introdotta, in ordine di asten-
sione

La Gran Corte civile ha esaminato le
seguenti questioni

- 1^a È fondata la inammissibilità dello
appello, se dalla sentenza, deordi-
nò l'interrogatorio, non fu mino-
ramente pregiudicato il merito
dell'azione, e della eccezione?
- 2^a Se si porre fuori causa la parte,
che più non ha interesse a riman-
nerci?
- 3^a Il muratore che travaglia a giorno
tò sotto la direzione, e la dipenden-
za del padrone dell'opera, è respon-
sabile del pericolo dell'opera istessa,
se questa non fu costruita da lui
solo, se il padrone l'approvò, e se
pur non esattamente gli pagò la
giornaliera mercede?
4^a Che parte spese del doppio giudizio?

17 Feb. 1860 n. 11
Al. P. S. Gram. dior. 1860, n. 11
Gram. Costato di 17. 1860
101. 1. 1860. n. 11. 5-97. 20
102. 1. 1860. n. 11. 8-80.
103. 1. 1860. n. 11. 9-00.
104. 1. 1860. n. 11. 9-00.
105. 1. 1860. n. 11. 9-00.
106. 1. 1860. n. 11. 9-00.
107. 1. 1860. n. 11. 9-00.
108. 1. 1860. n. 11. 9-00.
109. 1. 1860. n. 11. 9-00.
110. 1. 1860. n. 11. 9-00.

REGIO DEI TRIBUNALI
 DELLO STATO
 ECC. CIV. N. 10. 1858

Al Signor

[Handwritten signature]

la inammissibilità dell'appello del
 Sig. Luicione contro la sentenza del
 vaticano Settembre 1858 sul mo-
 tivo, che la precedente sentenza
 de' 13 Luglio dell'anno istesso non
 si era egualmente da lui appel-
 lata, onde per questo giudicato, che
 ordinava la comparso personale
 delle parti per essere interrogate,
 p. S. M. che era stata irrevocabilmente am-
 messa la loro azione di garanzia
 contro il detto Sig. Luicione.


p. S. M. *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

Che questa pretensione del
 Sigg. Luicione è resistita dalla in-
 dote della sentenza predetta, la
 quale, limitandosi ad ordinare
 la comparso delle parti, e ad in-
 dicare il giorno della comparso
 senz' altra prescrizione, è pura-
 mente preparatoria, onde non
 può in alcun modo pregiudicare
 il merito della controversia. Né
 in fatto la annata sentenza lo
 pregiudicava esplicitamente, o
 implicitamente, poiché non fu
 profferita alcuna disposizione so-
 pra l'eccezione della inammissi-

ramina nella motivazione corre-
lativa. In esse furono riservate
le providenze ulteriori dopo il ri-
sultamento della comparsa ordina-
ta. E questi provvedimenti si
preparano la prima volta nella
sentenza appellata, con la quale
soltanto fu rigettata l'inammissi-
bilità dell'azione di garanzia
dedotta dal sig. Piccione. Quindi
di la pretesa inammissibilità del-
l'appello del medesimo, devata sul
fondamento dell'inesistente giu-
dicato, non può menomamente
sostenersi, e perciò dev'essere pie-
namente rigettata.

Sulla seconda
osserva, che il sig. Amelio Pichiaron,
lo di aver transatto la lite col
suo interesse con i Sigg. Loiucco,
à dimandato esser posto fuori
causa, cioè che questo anno pe-
re espressamente consentito.

1860 30.



giaria, che quell'interesse avea
posto in movimento. Epperò
è giusto che il sig. Amelio sia
posto fuori causa

Si Riceve

Sulla terza

[Signature]

osserva che dal processo verbale alla
comparsa personale di S. Lorenzo
Loiucco, mentre l'altro fratello
per assenza non comparve,

J. S. M. Attilia
V. M. Biondi
[Signature]

del sig. Amelio, e del sig. Pivione
rimase assodato, che questi lavorò
a giornata nella costruzione della
postera di Sigg. Loiucco, e che
a giornata ebbe pagata la mercede
nella qualità di muratore.

È quantunque il sig. Loiucco a
vece detto, di egli secondo Pivione
esperto in quelle costruzioni, per
che mette ad altri ne avea co-
struite si astenne di adoperare
un architetto alla direzione della
opera; pure Pivione rispose, e so-
stenne di egli non era stato ap-
paltatore della costruzione istessa,
ma pur per le giornalieri, che avea
fabbricato secondo il piano del
Sigg. Loiucco e la volontà di loro,

calore, il quale così rende l'opera
io l'agente passivo della sua volontà.
In questo caso l'interesse del lavoro
è tutto del proprietario, cioè chi non
è nel caso dell'appalto e del cottimo.
La Leg. 51. §. locati conducti apertamente
~~consacra~~ consacra questi
principi, quando esonerava il
conduttore del lavoro, giornata da
ogni responsabilità dopo la con-
segna dell'opera e l'approva-
zione del padrone. Per lui non es-
siste la garanzia, di cui si parla
negli art. 1633 L.D.C. in quan-
to alla durata, ma finisce quan-
do la consegna e l'approvazione
sono avvenute.

Che questa esonda la condi-
zione del fig. l'azione a fronte
dei Sigg. Locato, non può essere

259
il troppo ritardo della rovina del
la postura principalmente successe,
poiché la freschezza della malta
fece mancare la coesione, e perché
l'olio fu posto quando ancora le
fabbriche erano in questo stato.
Quindi non si vuole apporre a
Piscione la propria colpa, e se pure
costui non seppe fare quant'oc-
correva, ma però fece di buona
fede e lealmente quanto seppe,
anche la colpa è di Sigg. Lojuso,
poiché fu di loro la cattiva elezione.

Che da tutto questo discende do-
versi far diritto allo appello del Sig.
Piscione. Di dover si perciò ~~non~~ re-
sistere la sentenza appellata nello
interesse del medesimo, e rigettare
l'azione di garanzia, che contro di
lui dai Sigg. Lojuso senza fonda-
mento di giustizia veniva spiegata.
Sulla quarta

Osserva, che le spese di questo giudizio si
possono compensare nello interesse
del Sigg. Amelio, poiché tutte le altre
parti sono univocamente di egli fosse

pio giudizio, perochè sono piena-
mente soccumbenti.

— Per tali motivi —

La Gran Corte civile, pronunziando de-
finitivamente sopra l'appello pro-
dotto dal Signor Riccione contro la
sentenza del ventuno Settembre mil-
leottocento cinquantaotto, senza for-
marvi alla eccezione d'irammis-
sibilità, che rigetta

Mette fuori causa il Signor Amelio
vuoglie l'appello anzidetto, e rivoca
quindi la sentenza appellata,
e facendo il debito di primi giudici,
ci rigetta la dimanda di garanzia
spiegata spiegata dai Signori Lo-
juso contro il Signor Riccione con
l'atto del sette Aprile milleotto-
centocinquantaotto

Condanna il Signor Lojuso alle spese
del processo.

spediti; cioè D. Trentato cap. 160 pare
di prima istanza e D. 165.05 pare
di appello

Compensar quello di appello nello
interesse del signor Amelio, e
rinviare la decisione

Nella liquidazione non è compreso
il compenso all'avvocato qualora
fosse dovuto.

Jul. S. M. Alia

Vincenzo Maria Borio

245 del Reg.

2333

Sp. Avv. Traversato Feb. 1860

165 n. 502 p. 69 n. 120

per me
S. M. Alia

Collezione
G. P. S. M. Alia